

ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE "VECCHIONI DI MARIELE APS"

In Bologna (BO), Via Guinizelli n.43, si sono riuniti
il giorno uno marzo duemiladiciannove

01 marzo 2019

per costituire un'associazione senza fini di lucro
denominata "VECCHIONI DI MARIELE APS" le seguenti
persone:

- BARBIERI FABIO nato a Bologna (BO) il
12/04/1970 e residente in Anzola dell'Emilia
(BO), Via C.Chiarini n.15, cittadino italiano,
codice fiscale BRBFBA70D12A944I;
- BERNARDI BARBARA nata a Bologna (BO) il
14/04/1966 e residente in Sasso Marconi (BO),
Via Porrettana n.167, cittadina italiana,
codice fiscale BRBBBR66D54A944B;
- BERNARDI FRANCESCA nata a Bologna (BO) il
17/11/1971 e residente in Ozzano Emilia (BO),
Via Grazia Deledda n° 3., cittadina italiana,
codice fiscale BRNFNC71S57A944U;
- BETTINI CINZIA nata a Bologna (BO) il
25/01/1962 e residente in Castel Maggiore (BO),
Via Ferruccio Parri n.33, cittadina italiana,
codice fiscale BTTCNZ62A65A944V;
- BORIANI ANTONELLA nata a Bologna (BO) il
18/01/1963 e residente in Granarolo dell'Emilia

(BO), Via Viadagola n.7, cittadina italiana,
codice fiscale BRNNNL63A58A944C;

- BORIANI CARLA nata a Bologna (BO) il 13/12/1964 e ivi residente in Mura di Porta d'Azeglio n.3, cittadina italiana, codice fiscale BRNCRL64T53A944H;
- BORIANI LUCIANA nata a Bologna (BO) il 29/05/1960 e ivi residente in Mura di Porta D'Azeglio n.3, cittadina italiana, codice fiscale BRNLCN60E69A944V;
- BORIANI MARTA nata a Bologna (BO) il 04/02/1971 e residente in Granarolo dell'Emilia (BO), Via Viadagola n.7/2, cittadina italiana, codice fiscale BRNMRT71B44A944L;
- CALZOLARI GIACOMO nato a Bologna (BO) il 21/11/1964 e ivi residente in Piazza Trento e Trieste n.2/2, cittadino italiano, codice fiscale CLZGCM64S21A944Z;
- CAVALLARI CLAUDIA nata a Baricella (BO) il 13/10/1960 e residente in Minerbio (BO), Via Alcide de Gasperi, 3, cittadina italiana, codice fiscale CVLCLD60R53A655E;
- FERRI MARIA CRISTINA nata a Bologna (BO) il 24/10/1964 e residente in Budrio (BO), Via Schiassi n.29, cittadina italiana, codice fiscale FRRMCR64R64A944S;

- GRUPPIONI SIMONETTA nata a Bologna (BO) il 03/02/1966 e residente in Sala Bolognese (BO), Via Lavino n.31, cittadina italiana, codice fiscale GRPSNT66B43A944C;
- KUHN SISSI nata a Bologna (BO) il 27/11/1964 e ivi residente in Via Enrico Golinelli n.25, cittadina italiana, codice fiscale KHNSSS64S67A944J;
- LANZONI LORENZO nato a Bologna (BO) il 04/06/1969 e residente in Casalecchio di Reno (BO), Via Malta n.4, cittadino italiano, codice fiscale LNZLNZ69H04A944Y;
- LATERZA PAOLO nato a Bologna (BO) il 09/06/1972 e residente in Casalecchio di Reno (BO), Via Porrettana, n.466, cittadino italiano, codice fiscale LTRPLA72Z109A944L;
- LEOFREDDI NENETTA nata a Torino (TO) il 13/02/1964 e residente in Bologna (BO), Via Riva di Reno n.2, cittadina italiana, codice fiscale LFRNTT64B53L219C;
- MINGHETTI CHIARA nata a Bologna (BO) il 01/12/1969 e ivi residente in Via S.Isaia n.72, cittadina italiana, codice fiscale MNGCHR69T41A944C;
- PERUGINI ELISABETTA nata a Bologna (BO) il 18/12/1967 e ivi residente in Via Misa n.23,

[illegible]

- 4

I Presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Bernardi Francesca la quale a sua volta nomina a Segretario il Sig. Calzolari Giacomo.

Il Presidente illustra i motivi che hanno indotto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione: "VECCHIONI DI MARIELE APS", con sede legale nel Comune di Bologna (BO), Via della Beverara n.210, e con durata illimitata.

ART.2 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi delle prestazioni dei volontari associati sono l'organizzazione e la gestione di attività culturali, musicali, artistiche, e ricreative di interesse sociale, promuovendo la memoria storica degli ex bambini del Piccolo Coro dell'Antoniano di Bologna che hanno cantato sotto la direzione di Mariele Ventre , attraverso la ricerca e la divulgazione con ogni mezzo e tramite l'esecuzione vocale corale del repertorio storico.

Nello specifico l'Associazione per il perseguimento delle sue finalità può svolgere le seguenti attività:

- organizzazione di eventi, manifestazioni, incontri con la stampa, la pubblicazione e diffusione di edizioni; partecipazione a qualsiasi altra iniziativa che possa contribuire alla riuscita e alla diffusione degli scopi e delle attività suesposte;
- attività culturali (convegni, conferenze, corsi, dibattiti, seminari, organizzazione e partecipazione ad eventi, proiezioni di film e documenti);
- attività editoriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore, attività diverse da

quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 - L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 4 - I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione sia composto da 5 componenti e nominano a farne parte i signori ai

quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

- Bernardi Francesca, Consigliere e Presidente del Consiglio Direttivo
- Calzolari Giacomo, Consigliere e Vicepresidente
- Boriani Luciana, Consigliere
- Boriani Antonella, Consigliere
- Petrucciani Massimo, Consigliere.

I Consiglieri neo eletti ringraziano per la fiducia espressa nei loro confronti e attestano la mancanza di cause di incompatibilità accettando la carica loro conferita.

ART.5 - Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 2019. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. BARBIERI FABIO

Fabio Barbieri

Sig.ra BERNARDI BARBARA

Barbara Bernardi

Sig.ra BERNARDI FRANCESCA

Francesca Bernardi

Sig.ra BETTINI CINZIA

Cinzia Bettini

Sig.ra BORIANI ANTONELLA

Sig.ra BORIANI CARLA

Sig.ra BORIANI LUCIANA

Sig.ra BORIANI MARTA

Sig. CALZOLARI GIACOMO

Sig.ra CAVALLARI CLAUDIA

Sig.ra FERRI MARIA CRISTINA

Sig.ra GRUPPIONI SIMONETTA

Sig.ra KUN SISSI

Sig. LANZONI LORENZO

Sig. LATERZA PAOLO

Sig.ra LEOFREDDI NENETTA

Sig.ra MINGHETTI CHIARA

Sig.ra PERUGINI ELISABETTA

Sig. PETRUCCIANI MASSIMO

Sig.ra PISANO ANTONELLA

Sig.ra QUERCETI CLAUDIA

Sig.ra VASCELLI ANGELA

Sig.ra VENDITTI GIORGIA

Sig. VENTURA FABRIZIO

Bologna, li 28 febbraio 2019

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1
Registrato il 21 MAR 2019 Serie 3 al N. 2103.
pagato € 200,00
(Euro)
IL FUNZIONARIO
Ilaria Nadain



STATUTO
ASSOCIAZIONE "VECCHIONI DI MARIELE APS"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e della normativa in materia, una associazione avente la seguente denominazione: "VECCHIONI DI MARIELE APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Bologna (BO), e con durata illimitata.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, persegue finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

Le attività che si propone di svolgere in modo continuativo prevalentemente in favore di terzi e

avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati sono l'organizzazione e la gestione di attività culturali, musicali, artistiche, e ricreative di interesse sociale, promuovendo la memoria storica degli ex bambini del Piccolo Coro dell'Antoniano di Bologna che hanno cantato sotto la direzione di Mariele Ventre, attraverso la ricerca e la divulgazione con ogni mezzo e tramite l'esecuzione vocale corale del repertorio storico.

Nello specifico l'Associazione per il perseguimento delle sue finalità può svolgere le seguenti attività:

- organizzazione di eventi, manifestazioni, incontri con la stampa, la pubblicazione e diffusione di edizioni; partecipazione a qualsiasi altra iniziativa che possa contribuire alla riuscita e alla diffusione degli scopi e delle attività suesposte;
- attività culturali (convegni, conferenze, corsi, dibattiti, seminari, organizzazione e partecipazione ad eventi, proiezioni di film e documenti);
- attività editoriale.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro

autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalle norme vigenti.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3

(Associati)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali, partecipando all'attività istituzionale ed alla vita associativa con la loro opera, competenze e conoscenze.

Possono essere Soci tutti coloro che hanno fatto parte del Piccolo Coro diretto da Mariele Ventre.

L'Associazione si compone di "soci fondatori", "soci ordinari", "soci sostenitori" .

I "soci fondatori" sono coloro che sono intervenuti in occasione della costituzione dell'Associazione

approvando, con la sottoscrizione, anche gli organi sociali nominati nel relativo atto costitutivo;

I "soci ordinari" sono coloro che, in regola con il pagamento delle quote sociali, partecipano in modo continuativo e permanente alle attività dell'associazione.

I "soci sostenitori" sono coloro che, pur non partecipando attivamente all'attività dell'Associazione, con contribuzioni, erogazioni liberali, donazioni, sottoscrizioni o altro, dimostrano tangibilmente di condividere l'attività svolta dall'Associazione.

ART. 4

(Ammissione)

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 5

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;

- 
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
 - votare in Assemblea indipendentemente dalla data di iscrizione nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti.

ART. 6

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione e per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 3 mesi dal sollecito.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, oppure arreca danni materiali o

morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'organo amministrativo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

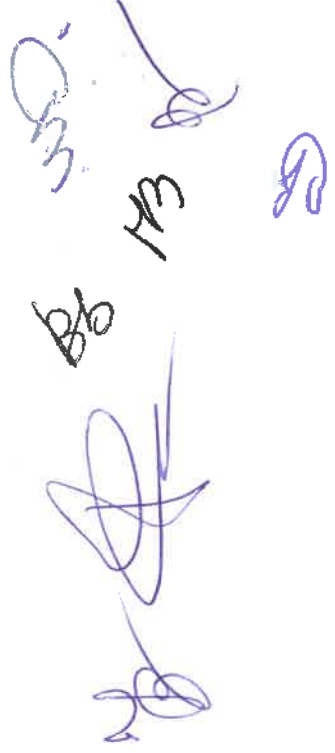
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 7

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Vicepresidente

- 
- Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo)
 - Organo di Controllo (organo facoltativo).
 - L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 8

(Assemblea)



L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di amministrazione.

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.



E' convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15

giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

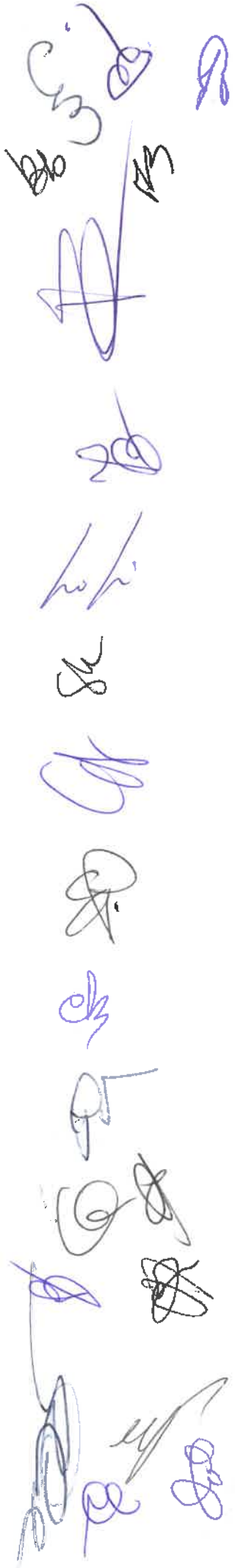
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- nomina il Presidente e il Vicepresidente;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi ;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- 
- approva il bilancio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, che non può avvenire nello stesso giorno della prima, qualunque

sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 11

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno i 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 12

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali

dispari di componenti, compreso tra 3 e sette eletti dall'assemblea, tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo

settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 8 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 6 (mesi) e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui l'Organo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 13

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di amministrazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 14

(Il Segretario)

Il Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione, redige i verbali delle assemblee, ne cura l'osservazione, aggiorna e cura il registro degli associati, cura la diffusione tra i soci delle decisioni prese dall'assemblea e mantiene con essi i

bb d 9
rapporti necessari ad un'efficace realizzazione delle iniziative prese dal comitato direttivo.

Art. 15

(Il Tesoriere)

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio di Amministrazione, provvede agli incassi delle quote associative e dei contributi; provvede inoltre, su disposizione del Presidente, a pagare per conto dell'Associazione tutte le spese deliberate, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli associati.

Il Tesoriere è responsabile materialmente delle somme che riceve e che a sua volta deve depositare presso istituti di credito prescelti dal Consiglio di Amministrazione, conserva, tenendola a disposizione per eventuali consultazioni del Consiglio di Amministrazione, tutta la documentazione di carattere finanziario e contabile.

ART. 16

(Il Revisore Unico dei Conti)

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione

dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART. 17

(Organo di Controllo)

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il

bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.18

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- elargizioni di associazioni o di terzi (persone fisiche od enti);
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi effettuate occasionalmente, nel rispetto di tutte le normative vigenti;
- proventi derivanti da iniziative benefiche e sociali;
- donazioni, eredità;
- entrate provenienti dall'esercizio delle attività statutarie;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I contributi annui ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte di nuovi associati. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

E' facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.

I fondi sono depositati presso l'istituto di Credito e/o Banco postale stabilito dall'Organo di amministrazione.

ART. 19

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 20

**(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di
utilizzo del patrimonio)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 22

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 24

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

ART. 25

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26

(Clausola compromissoria)



Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Presidente del Tribunale di Bologna.



La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 27

(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 28

(Norme transitorie)

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

ART. 29

(Disposizioni finali)

34